REGOLAMENTO (CE) N. 702/1999 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i quantitativi per ciascun gruppo di prodotti sono ripartiti annualmente tra gli Stati membri in funzione della media dei quantitativi prodotti per i quali è stato rispettato il prezzo minimo, nel corso delle tre campagne di commercializzazione precedenti;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1590/98 ([4]), stabilisce che per i prodotti a base di pomodori viene concluso un contratto preliminare entro il 16 febbraio di ogni anno; che gli Stati membri possono prorogare tale termine fino al 16 marzo; che a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del summenzionato regolamento la domanda di aiuto alla produzione deve pervenire alle autorità competenti entro il 1° febbraio della camapagna di cui trattasi; che l'articolo 17, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri comunichino entro il 1° aprile di ogni anno i dati definitivi della campagna di cui trattasi;

considerando che i dati relativi a ciascuna campagna sono disponibili soltanto a decorrere dal 1° aprile; che quindi non è possibile procedere alla ripartizione prevista all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96 in tempo per poter concludere i contratti preliminari; che pertanto è necessario anticipare il termine di presentazione della domanda di aiuto alle autorità competenti al 15 dicembre della campagna di cui trattasi;

considerando che, tenuto conto di tale adattamento, è necessario adeguare alla nuova situazione talune disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97, in particolare il termine per la comunicazione alla Commissione dei dati definitivi della campagna, il termine ultimo per la firma dei contratti preliminari e per la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri, nonché per la comunicazione alla Commmissione relativa a tali contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 504/97 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto riguarda i pomodori, in previsione dei contratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, viene concluso per ciascuna campagna un contratto preliminare entro il decimo giorno lavorativo a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della ripartizione dei quantitativi tra gli Stati membri per ciascun gruppo di prodotti.»;

2) all'articolo 11, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per i prodotti a base di pesche, pere o pomodori è presentata una sola domanda per campagna. Per ciascuna campagna, la domanda deve pervenire alle autorità competenti entro:

— il 15 dicembre per i prodotti a base di pomodori,

— il 1° febbraio per i prodotti a base di pesche o di pere.»;

([1]) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.
([2]) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.
([3]) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.
([4]) GU L 208 del 24.7.1998, pag. 11.

3) all'articolo 13, paragrafo 1:

— alla prima frase, la data «30 novembre» è sostituita dal «30 ottobre»;

— alla lettera b), la data «25 novembre» è sostituita dal «25 ottobre»;

4) all'articolo 17, punto 2, il testo della frase in limine è sostituito dal seguente:

«2) entro:

— il 15 febbraio per i prodotti a base di pomodori,

— il 1º aprile per i prodotti a base di pesche o di pere,

i dati seguenti:».

Articolo 2

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna 1999/2000, salvo il disposto dell'articolo 1, punto 2, che si applica a decorrere dalla campagna 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione